CORTE DI GIUSTIZIA
DELL'UNIONE EUROPEA

COMUNICATO STAMPA n. 195/24
Lussemburgo, 27 novembre 2024

Sentenza del Tribunale nella causa T-526/19 RENV | Nord Stream 2 / Parlamento e Consiglio

Gasdotto Nord Stream 2: il Tribunale respinge il ricorso della Nord Stream 2 contro la direttiva che estende le norme del mercato interno del gas naturale ai gasdotti provenienti da paesi terzi

Nel mese di aprile 2019, con l'adozione di una direttiva (in prosieguo: la «direttiva di modifica») [1], il legislatore dell'Unione ha modificato la direttiva «gas» al fine di garantire che le norme applicabili alle condutture di trasporto di gas che collegano due o più Stati membri siano applicabili, all'interno dell'Unione europea, anche alle condutture di trasporto di gas da e verso paesi terzi. Tali norme prevedono, in particolare, la separazione effettiva delle strutture di trasporto da quelle di produzione e di fornitura nonché l'accesso dei terzi ai sistemi di trasporto. Tuttavia, per quanto riguarda i gasdotti tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima della data di entrata in vigore della direttiva di modifica, vale a dire il 23 maggio 2019, la direttiva di modifica prevede **che lo Stato membro nel cui territorio è situato il primo punto di collegamento del gasdotto alla rete di tale Stato membro possa decidere di derogare alle suddette norme** per le sezioni di tale gasdotto situate nel suo territorio e nelle sue acque territoriali.

La Nord Stream 2 AG, una società figlia svizzera della Gazprom, è incaricata della pianificazione, della costruzione e dello sfruttamento del gasdotto Nord Stream 2. Essa ha impugnato la direttiva di modifica dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, che ha respinto tale ricorso in quanto irricevibile con un'ordinanza del 20 maggio 2020 [2]. La Nord Stream 2 AG ha successivamente impugnato l'ordinanza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia. Con sentenza del 12 luglio 2022 [3], la Corte ha dichiarato che il ricorso proposto dalla Nord Stream 2 AG era parzialmente ricevibile: ha annullato sostanzialmente l'ordinanza del Tribunale e rinviato la causa dinanzi ad esso, affinché statuisca nel merito sul ricorso.

Il Tribunale **respinge il ricorso**.

Il Tribunale spiega che la Nord Stream 2 AG ha effettuato e proseguito i propri investimenti nel suo gasdotto nel corso di un periodo in cui non disponeva di alcuna garanzia che il diritto dell'Unione avrebbe continuato a non applicarsi al suo gasdotto. Al contrario, la Nord Stream 2 AG poteva prevedere che le istituzioni dell'Unione e diversi Stati membri, che avevano preso posizione in tal senso da molto tempo, avrebbero utilizzato il loro potere al fine di estendere le norme del mercato interno ai gasdotti provenienti da paesi terzi, come il gasdotto Nord Stream 2.

Inoltre, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori relativi al suo gasdotto al momento della presentazione della proposta di direttiva di modifica da parte della Commissione nel novembre 2017, la Nord Stream 2 AG era in grado di prevedere che non avrebbe potuto beneficiare della deroga prevista per i gasdotti completati prima della data di entrata in vigore della futura direttiva di modifica.

Il Tribunale considera anche che la circostanza che la Nord Stream 2 AG non possa beneficiare di tale deroga non le impedisce di sfruttare il gasdotto Nord Stream 2 in modo economicamente accettabile e di ottenere un appropriato rendimento dei suoi investimenti.

Di conseguenza, **il legislatore dell'Unione non ha violato il principio della certezza del diritto o il principio**

della tutela del legittimo affidamento, quando ha stabilito che solo i gasdotti tra uno Stato membro e un paese terzo completati prima del 23 maggio 2019 potessero beneficiare della deroga in questione.

Il Tribunale considera poi che **la deroga in questione non è contraria al principio della parità di trattamento**.

Infatti, i gasdotti completati prima del 23 maggio 2019 e i gasdotti non completati a tale data, come il gasdotto Nord Stream 2, non si trovano in una situazione analoga. Pertanto, il fatto che il gasdotto Nord Stream 2 non possa beneficiare della deroga in questione equivale a trattare in modo diverso situazioni diverse. Il Tribunale aggiunge che, anche se il gasdotto Nord Stream 2 si trovasse in una situazione analoga a quella dei gasdotti completati prima del 23 maggio 2019, una differenza di trattamento sarebbe giustificata.

Infine, tenuto conto del margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore dell'Unione, il fatto che il gasdotto Nord Stream 2 non possa sottrarsi all'estensione delle norme del mercato interno non è manifestamente inadeguato a conseguire gli obiettivi perseguiti dalla direttiva di modifica. **Il principio di proporzionalità non è quindi stato violato dal legislatore**.

Al riguardo, il Tribunale rileva in particolare che l'applicazione delle norme del mercato interno alla sezione del gasdotto Nord Stream 2 situata nel territorio o nelle acque territoriali di uno Stato membro è idonea, in particolare, a prevenire le distorsioni della concorrenza e gli effetti negativi sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, alla luce degli elementi di cui dispone il Tribunale, i vincoli a cui è soggetta la Nord Stream 2 AG non appaiono manifestamente sproporzionati rispetto all'importanza degli obiettivi perseguiti dal legislatore.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Sofia Riesino ✆(+352) 4303 2088.

Restate in contatto!

1 Direttiva (UE) 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

2 Ordinanza del 20 maggio 2020, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, T-526/19 (v. anche comunicato stampa n. 62/20).

3 Sentenza del 12 luglio 2022, Nord Stream 2/Parlamento e Consiglio, C-348/20 P (v. anche comunicato stampa n. 122/22).